

Decreto 29 settembre 1999, n. 386
(G.U. n. 257 del 2 novembre 1999)

Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto.

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**

Visto l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 21, comma 1, lettera q), del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232;

Ritenuta la necessità di stabilire le caratteristiche tecniche ed i requisiti del riflettore radar, da utilizzare esclusivamente sulle unità da di porto;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva 83/189/CEE, modificata con le direttive 88/182/CEE e 94/10/CE, che prevede una procedura d'informazione del settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 21 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 4827 del 27 settembre 1999;

**adotta
il seguente regolamento:**

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Amministrazione»: il Ministero dei trasporti e della navigazione;
- b) «unità da diporto»: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
- c) «riflettore radar»: qualsiasi apparecchio passivo progettato per rafforzare gli echi dei piccoli bersagli radar;
- d) «sezione di riflessione»: il rapporto moltiplicato 4 tra la potenza per unità di angolo solido che viene irradiata in una determinata direzione e la densità di potenza irradiata di un'onda piatta che da una determinata direzione
- e) colpisce un oggetto irradiato;

- f) «diagramma polare azimutale»: il diagramma polare che pone in rapporto la sezione di riflessione di un riflettore radar con l'angolo all'azimut su un asse verticale.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al riflettore radar e relativi accessori, destinato esclusivamente alle unità da diporto;

Art. 3

Requisiti

1. Il riflettore radar deve essere conforme al prototipo approvato dall'Amministrazione.
2. Può essere utilizzato a bordo delle unità da diporto anche un riflettore radar di tipo approvato per il diporto da uno degli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio economico europeo.

Art. 4

Caratteristiche

1. Il riflettore radar deve:
- a) essere costruito con materiali di robustezza e qualità adeguate in modo tale che il riflettore possa conservare le sue proprietà di riflessione in condizioni ambientali di moto ondoso, vibrazioni, umidità e variazioni di temperatura prevedibili in mare. Sono esclusi i materiali in ferro;
 - b) avere una colorazione altamente visibile con esclusione del nero;
 - c) soddisfare ai requisiti minimi per tutte le frequenze comprese tra 9320 e 9500 Mhz;
 - d) avere una sezione massima di riflessione di almeno 10 m²;
 - e) avere un diagramma polare azimutale tale che la riflessione su un angolo di 240° non sia inferiore a - 6 dB in rapporto alla sezione di riflessione massima. Per nessun angolo superiore ai 10° essa potrà rimanere sotto questo livello. Le misurazioni vanno riferite al diagramma polare azimutale corrispondente sull'asse verticale del riflettore con inclinazione non superiore a $\pm 3^\circ$ rispetto alla verticale;
 - f) avere proprietà di riflessioni tali da permettere alla sezione di riflessione di rimanere fino ad almeno +15° dall'orizzontale in ogni angolo di inclinazione ed entro un angolo totale di 240° al di sopra di - 12 dB in rapporto alla sua sezione di riflessione massima.

Art. 5

Marchatura

1. Ogni riflettore radar deve essere marcato, in modo indelebile e leggibile, con le seguenti indicazioni:

- a) nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
- b) nome o sigla del modello;
- c) data di fabbricazione;
- d) altezza di installazione consigliata;
- e) peso;

- f) sezione massima di riflessione;
- g) distanza di sicurezza dalle bussole magnetiche;
- h) orientamento consigliato per il montaggio;
- i) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 1999

Il Ministro: TREU

Visto, il *Guardasigilli*. DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 357